

# COMUNE DI CAPO DI PONTE

Provincia di Brescia

## Parere dell'Organo di revisione Verbale n. 3 del 15.04.2022

Oggetto: **Parere sulla proposta di delibera relativa alla Programmazione triennale dei fabbisogni di personale 2022-2024 e ricognizione annuale delle eccedenze di personale**

**Vista** la proposta di delibera della Giunta Comunale avente ad oggetto: *"Programmazione del fabbisogno del personale - triennio 2022/2024 e ricognizione annuale delle eccedenze di personale"*, unitamente agli allegati, sottoposta all'esame del revisore per la redazione del parere;

**Richiamato** l'art. 19, comma 8, della legge n. 448/2001 nel quale è previsto che gli organi di revisione accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, di cui all'art. 39 della legge n. 449/1997 e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.

### Visti:

l'articolo I, comma 557 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) e s.m.i., il quale stabilisce il vincolo in materia di contenimento della spesa di personale;

l'art. 6 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dal D. Lgs. n. 75/2017, il quale disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

l'art. 33, comma 2 del D.L.34/2019 e ss.mm.ii. il quale ha modificato la disciplina relativa alle facoltà assunzionali dei Comuni, prevedendo il superamento delle regole fondate sul tum-over e l'introduzione di un sistema maggiormente flessibile, basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale;

il D.M. 17 marzo 2020, pubblicato in G.U. n. 108 del 27/04/2020, in materia di nuove *"Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato nei Comuni"* in attuazione del D.L. 34/2019 l'art. 33, comma2;

l'art. 4, c. 2, del citato D.M. 17 marzo 2020 dispone che: *"2. A decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica"*.

**Esaminata** la proposta di delibera in oggetto, riguardante la programmazione triennale fabbisogno del personale 2022-2024 dell'Ente unitamente agli allegati, con particolare riferimento alla determinazione del valore soglia per nuove assunzioni a tempo indeterminato negli anni 2022-2023-2024, ai sensi del D.M. 17/03/2020;

che tale valore è uguale o inferiore al valore della soglia di virtuosità;

### Dato atto che:

il Comune di Capo di Ponte, collocandosi al di sotto del valore soglia più basso per fascia demografica previsto dal D.M. 17 marzo 2020, articolo 4, tabella 1, può incrementare la spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato per l'anno 2022 fino ad una spesa potenziale massima di euro 553.440.24=, come risulta dal prospetto riportato nel testo della proposta di delibera;

a seguito della revisione della struttura organizzativa dell'Ente, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 165/2001, e della ricognizione delle eccedenze di personale, di cui all'art. 33 del D. Lgs. 165/2001, non sono emerse situazioni di personale in esubero in relazione alle esigenze funzionali dell'Ente; la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2022/2024 è coerente con i vincoli imposti dall'articolo 1, comma 557 e seguenti, della legge n. 296/2006, in materia di contenimento della spesa del personale;

l'Ente non versa in situazioni strutturalmente deficitarie di cui all' art. 242 del D. Lgs. 67/2000.

**Visti** i pareri resi, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147-bis del D. Lgs n. 267/2000, dal Responsabile del Servizio Personale in merito alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio Amministrativo e Contabile sulla regolarità contabile;

Tutto ciò premesso, l'Organo di revisione

**esprime parere favorevole**

sulla proposta di delibera della Giunta Comunale avente ad oggetto: *"Programmazione del fabbisogno del personale - triennio 2022/2024 e ricognizione annuale delle eccedenze di personale.*

Milano 15/04/2022

